



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

Via Fedele Calvosa snc – 03100 Frosinone
C.F.:80005690609

☎ 0775/3601 - Fax 0775/292467
E-mail : procura.frosinone@giustizia.it

Prot. n. 95 /2016/I

Frosinone 30 novembre 2016

Ai colleghi

Al dirigente amministrativo, ai funzionari giudiziari

Alla segreteria generale, alle segreterie dei pubblici ministeri

Oggetto: ricezione in via telematica di atti presso la Procura della Repubblica di Frosinone

Il Procuratore della Repubblica

Visto il proprio provvedimento del 12 novembre 2014, reiterato il 2 maggio 2016, inerente le modalità di ricezione, anche in via telematica, di querele, denunce ed altri atti presso la Procura della Repubblica di Frosinone;

vista la circolare in data 11 novembre 2016 della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia, in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo;

ritenuta la necessità di regolamentare in maniera più dettagliata le modalità di ricezione di istanze e richieste di tipo “amministrativo” presso la Procura della Repubblica di Frosinone;

rilevato che le disposizioni del d.lgs 7/3/2005 n.82 e s.i.m. (codice dell’amministrazione digitale) consentono di estendere alla trasmissione di documenti da parte di privati alle pubbliche amministrazioni profili essenziali della disciplina stabilita per la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni;

rilevato, infatti, che l’art.2, comma 3, prevede, tra l’altro, che si applichino ai privati le disposizioni di cui al capo IV del decreto legislativo, in tema di trasmissione informatica dei documenti;

rilevato che tra le predette disposizioni è quella di cui all’art. 45 del d.lgs. n.82/2005, che stabilisce che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

rilevato che, quanto alla verifica della provenienza, il successivo art. 47 dispone che le comunicazioni sono valide, tra l’altro, se sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata;

rilevato che è ricompresa nel capo IV anche la disposizione di cui all’art. 65, che prevede che le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’art.38,

comma 1 e 3, DPR 28/12/2000 n.445 sono valide, in particolare, se sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, ovvero quando con l'istanza sia trasmessa in via telematica anche la copia fotostatica del documento di identità dell'istante (v. art. 38, comma 3, DPR n.445/2000);

ritenuto che, nonostante l'art. 2, comma 6, del d.lgs. n.82/2005 preveda che le disposizioni del codice si applicano al "processo penale", in quanto compatibili, non emergono ragioni rilevanti per non estendere la norma anche all'intera fase del procedimento penale, limitatamente ad istanze o richieste di tipo "amministrativo" (come ad esempio la richiesta di copia di atti o la richiesta di attestazioni);

ritenuta infatti l'opportunità di approntare una regolamentazione che, senza pregiudicare le esigenze, anche di segretezza, connesse al procedimento penale e senza porsi in contrasto con alcuna specifica disposizione processuale, renda maggiormente funzionali ed agevoli per il cittadino le modalità di contatto e richiesta con l'ufficio giudiziario;

ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la trasmissione di richieste e istanze della natura sopraindicata anche per via telematica, adottando specifiche limitazioni e cautele idonee a consentire, per quanto possibile, la verifica della provenienza della comunicazione e ferma restando la diversa disciplina vigente per le richieste di comunicazioni ai sensi dell'art. 335 cpp e per la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

ritenuta l'esigenza di prescrivere idonee modalità per la verifica della provenienza della comunicazione;


DISPONE

- La regolamentazione dettata con il provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 12 novembre 2014, reiterato il 2 maggio 2016, concerne le modalità di ricezione, anche in via telematica, di querele, denunce ed altri atti processuali presso la Procura della Repubblica di Frosinone;
- Quanto stabilito nel predetto provvedimento va interpretato in modo conforme a quanto indicato nella circolare in data 11 novembre 2016 della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia in tema di attuazione del registro unico penale e cioè nel senso che non è configurabile, per il Procuratore ed i magistrati dell'ufficio, un obbligo di valutazione a fronte di denunce e atti processuali inviati da privati a mezzo posta elettronica, anche certificata;
- Ferma restando la piena ricevibilità di atti trasmessi per posta elettronica certificata da parte di amministrazioni pubbliche, uffici di polizia giudiziaria e difensori e ferma restando la diversa disciplina vigente per le richieste di comunicazioni ai sensi dell'art. 335 cpp e per la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, istanze o richieste di tipo "amministrativo" (come ad esempio la richiesta di copia di atti o la richiesta di attestazioni) da parte di privati possono essere trasmesse alla Procura della Repubblica di Frosinone per via telematica a mezzo posta elettronica certificata ovvero con comunicazione sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; le predette istanze o richieste devono comunque essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità del richiedente e, in caso di delega, del delegante e del delegato;
- Le istanze e richieste di cui al punto precedente devono specificare espressamente le ragioni e/o l'interesse a fondamento delle stesse;
- Restano ferme le vigenti modalità di risposta o comunicazione da parte dei competenti uffici della Procura della Repubblica di Frosinone, in osservanza alle disposizioni normative applicabili;

- Il presente provvedimento e il provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 12 novembre 2014, reiterato il 2 maggio 2016, saranno inseriti nel sito web della Procura della Repubblica di Frosinone, per garantire adeguata possibilità di conoscenza al pubblico.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Giuseppe de Falco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'de Falco', written over the printed name 'Dr. Giuseppe de Falco'.